



CAMERA PENALE DI CATANZARO
"ALFREDO CANTÀFORA"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Mozione M. 11
dplold
22/9/25
h. 16.16

CONGRESSO DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Catania 26 e 27 settembre 2025

Mozione Congressuale della Camera penale "Alfredo Cantàfora" di Catanzaro in materia di esecuzione penale

La Camera Penale "Alfredo Cantàfora" di Catanzaro

PREMESSO e CONSIDERATO

che la Costituzione della Repubblica italiana all'art. 27, co. 3, dispone che *"le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*;

che la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo all'art. 3 dispone che *"Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti."*

che la Legge n. 354 del 1975 all'art.1 co. 1 dispone che *" Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. (...). Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale (...). Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno."*

che la pena deve essere finalizzata alla riduzione della violenza, anche nella punizione del reo, poiché l'obiettivo ultimo è riaggregarlo nella società, per come chiarito, dopo un tribolato percorso di pronunce, dalla Corte Costituzionale a partire dalla sentenza n. 313/1990;

che, successivamente all'ultimo indulto dell'anno 2006 (detenuti presenti 39.005), vi è stata una crescita esponenziale della popolazione detenuta che, nel 2010, ha toccato la cifra record di 67.961 con un tasso di sovraffollamento del 150 %;

che la Repubblica italiana è stata tratta in giudizio in plurime occasioni dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (a seguire CEDU), riportando svariate condanne, tra cui quella sancita nella c.d. sentenza pilota tra Torregiani + altri vs Italia, anno 2013, per violazione del predetto art. 3 della Convenzione EDU, essendo i ricorrenti, in stato di detenzione negli istituti di pena italiani, costretti in uno spazio vitale nelle camere detentive inferiore a 3 mq cada uno;

che nella predetta sentenza la CEDU rimarcò la necessità di ridurre il numero di persone incarcerate, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure alternative alla detenzione e una riduzione al minimo del ricorso alla custodia cautelare in carcere;



CAMERA PENALE DI CATANZARO
"ALFREDO CANTÀFORA"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

che, nonostante l'adozione di una serie di misure tese a favorire il deflusso della popolazione carceraria e a consentire un maggior uso dell'esecuzione penale *extra moenia*, la problematica del sovraffollamento non si è risolta;

che al 30 giugno 2025 le persone detenute erano 62.728, a fronte di una capienza ufficiale di 51.276, ma da questi vanno sottratti i 4.559 posti attualmente non disponibili per inagibilità o ristrutturazioni. Di conseguenza il tasso di affollamento nazionale è al 134,3% ("L'emergenza è adesso", 2025, Antigone) ;

che nell'ultimo quinquennio il numero dei soggetti in stato di detenzione è aumentato di quasi il 20%, infatti al 30 giugno 2021 i soggetti in stato di detenzione erano 53.637;

che nel corso degli ultimi anni è, altresì, quasi raddoppiato il fenomeno suicidiario tra la popolazione detenuta;

che, successivamente all'ultimo indulto, il numero dei suicidi tra la popolazione detenuta era nel 2007 pari a 45 casi, mentre nell'anno 2024 si sono registrati almeno 91 casi di suicidi;

che tale fenomeno è in continua ascesa e, attualmente, nel corso dell'anno 2025 i casi sono almeno 65, "almeno" perché, come specificato nel Dossier sui suicidi di Antigone, numerosi sono i decessi con cause ancora da accertare tra i quali potrebbero quindi celarsi altri casi di suicidio;

che è possibile annoverare tra le cause dell'aumento del fenomeno suicidiario la condizione di sovraffollamento in cui versano gli istituti penitenziari, non garantendo il rispetto di condizioni di vita rispettose della dignità umana e il conseguente pieno esercizio dei diritti fondamentali della persona;

che i diritti fondamentali devono essere garantiti in ogni formazione sociale (art. 2 Cost.) e, quindi, anche all'interno della comunità carceraria, anche al fine di realizzare la funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost.;

che il 14,2% delle persone detenute presenta diagnosi psichiatriche gravi, il 21,7% assume regolarmente stabilizzanti dell'umore, antipsicotici o antidepressivi ed il 45,1% assume regolarmente sedativi o ipnotici, tutte percentuali in crescita rispetto agli anni passati, mentre i tossicodipendenti sono il 22% dei presenti ("L'emergenza è adesso", 2025, Antigone);

che, secondo i dati pubblicati dal Garante Nazionale aggiornati al 30 maggio 2025, il 60,3% della popolazione penitenziaria totale è sottoposto alla custodia chiusa, trovandosi a trascorrere la maggior parte delle ore del giorno all'interno di celle chiuse e sovraffollate;



CAMERA PENALE DI CATANZARO
"ALFREDO CANTÀFORA"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

che l'aumento costante dei soggetti detenuti, nonostante la continua diminuzione dei tassi di commissione di reati, è frutto di un ossessivo ricorso alla leva penale, non più *extrema ratio* ma al contrario strumento principale nel governo del conflitto sociale, nascente dal tendenziale impoverimento della popolazione in Italia;

che, in tal senso, nel corso della presente legislatura tra le disposizioni normative introdotte, spesso con l'abuso della decretazione d'urgenza, si ricordano: Decreto Rave (ottobre 2022), Decreto Cutro (marzo 2023), Decreto Giustizia (agosto 2023), Decreto Caivano (settembre 2023), Legge sull'omicidio stradale (settembre 2023), Legge sulla cyber sicurezza (giugno 2024), Decreto Sicurezza (giugno 2025);

che l'Esecutivo in carica per far fronte all'emergenza carceri, causata dalle proprie politiche securitarie, si è limitato all'adozione del D.L. c.d Carcere, n. 92/2024, in cui non ha recepito in alcun modo le istanze, ad esempio in materia di liberazione anticipata speciale, provenienti dalla società civile, dall'Avvocatura penalista e da quella parte della politica sensibile al rispetto dei diritti umani e alla sorte degli ultimi;

che, tuttavia, il provvedimento avente forza di legge testé citato contiene all'art. 8 "*Disposizioni in materia di strutture residenziali e per l'accoglienza e il reinserimento dei detenuti*" in cui è prevista, allo scopo di semplificare l'accesso alle misure di comunità e agevolare il reinserimento delle persone detenute adulte, l'istituzione presso il Ministero della Giustizia di un elenco di strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale;

che tale disposizione, altresì, opera espresso riferimento ai soggetti, che pur avendo i requisiti per l'accesso alle misure penali di comunità, "*non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento*", opportunamente richiamando l'obiettivo di fornire non soltanto servizi di assistenza, ma anche di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo, anche in riferimento a soggetti con problematiche di dipendenza e disagio psichico, previa adozione di decreto applicativo del Ministero della Giustizia;

che in data 16/09/2025, a distanza di oltre un anno dall'emanazione del D.L. è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 128/24 "*Regolamento per le disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglimento e il reinserimento sociale dei detenuti*" in attuazione del predetto art. 8;

che per consentire alle categorie di detenuti di cui all'art. 8 del D.L. Carcere di scontare la pena in modalità *extra moenia* presso le strutture residenziali anzidette è necessario che il Ministero realizzi



CAMERA PENALE DI CATANZARO "ALFREDO CANTÀFORA"

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

la procedura amministrativa per la formazione del relativo elenco di strutture abilitate all'accoglimento e al reinserimento sociale ;

che la formazione di detto elenco e la concreta operatività delle strutture residenziali consentirebbero un importante deflusso della popolazione carceraria verso modalità di esecuzione penale *extra moenia*;

che è al vaglio della Camera dei Deputati la proposta di legge A.C. 552, a firma del deputato Giacchetti, in materia di liberazione speciale anticipata in cui è previsto un aumento dei giorni da detrarre dalla pena, in caso di buona condotta del detenuto, da quarantacinque a settanta, nei due anni successivi all'entrata in vigore della legge, e a seguire è previsto un aumento di detrazione da quarantacinque a sessanta giorni;

che l'approvazione di questa proposta consentirebbe un deflusso della popolazione carceraria e un ristabilimento delle condizioni di vita della popolazione ristretta in linea con parametri che garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana, come avvenuto con la prima liberazione anticipata speciale prevista dall'art. 4 del D.L. n. 146 del 2013, convertito dalla L. n. 10 del 2014, successivamente alla condanna dinanzi alla Corte EDU con la sentenza Torregiani;

che è, altresì, stata presentata recentemente, 17 luglio 2025, alla Camera dei Deputati una proposta di legge, A.C. 2520, per l'introduzione del "numero chiuso" negli istituti penitenziari. Con prima firma Riccardo Magi (+Europa) insieme a Fabrizio Benzoni (Azione), Devis Dori (AVS), Roberto Giacchetti (Italia Viva) e Federico Gianassi (PD);

che la proposta prevede che nessuna persona possa essere incarcerata in assenza di un posto letto regolarmente disponibile, conforme agli standard minimi di abitabilità. In caso contrario, la pena verrà eseguita in forma alternativa, come la detenzione domiciliare, fino a che non si renda disponibile un posto in carcere;

che introdurre un tetto massimo invalicabile alla capienza carceraria significa ribadire un principio fondamentale: lo Stato non può esercitare il potere punitivo se non è in grado di garantire condizioni detentive dignitose;

che questa proposta di legge, essendo perfettamente consonante, rappresenta l'altra faccia della medaglia della questione di legittimità costituzionale elaborata dall'Osservatorio Carcere dell'UCPI in materia di rinvio della pena in condizioni contrarie al senso di umanità e dignità, con particolare riferimento alla invocata illegittimità dell'art. 146 c.p. nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l'ipotesi di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena quando essa



CAMERA PENALE DI CATANZARO
"ALFREDO CANTÀFORA"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, per violazione degli artt. 2, 3, 13, 27, co. 3, 117, co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo;

che l'esercizio degli istituti di clemenza collettiva di cui all'art. 79 Cost. è divenuto impraticabile a seguito della riforma costituzionale avutasi nel 1990, dal momento che per la concessione dell'amnistia o dell'indulto è richiesta una maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale;

che, in sostanza, è più difficile avere una maggioranza per la concessione dell'amnistia o dell'indulto piuttosto che per la riforma della Costituzione, essendo richiesto in quest'ultimo caso una maggioranza assoluta in seconda votazione (art. 138 Cost.);

che è assolutamente necessario ripristinare l'agibilità dei due istituti di clemenza collettiva;

che attualmente è pendente alla Camera dei deputati la proposta di legge costituzionale A.C. 156, a firma del deputato Magi, di riforma dell'art. 79 Cost. che prevede "In presenza di situazioni straordinarie o per ragioni eccezionali, le Camere deliberano con legge l'amnistia o l'indulto. La legge di amnistia o di indulto, approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella votazione finale, stabilisce il termine per la loro applicazione";

che una tale riforma costituzionale ripristinerebbe l'operatività degli istituti di clemenza collettiva che sono sempre stati "una valvola di escape" per restituire equilibrio e dignità di trattamento al sistema penitenziario;

tanto premesso e considerato la Camera Penale di Catanzaro

CHIEDE

alla Giunta dell'UCPI di adottare ogni iniziativa idonea finalizzata ad impegnare il Legislatore in merito all'approvazione della proposta di legge costituzionale A.C. 156, in materia di clemenza collettiva, della proposta di legge ordinaria A.C. 552, in materia di liberazione anticipata speciale, della proposta di legge ordinaria A.C. 2520, per l'introduzione del "numero chiuso" negli istituti penitenziari, e a porre in essere le necessarie interlocuzioni con il Ministero della Giustizia affinché sia realizzato con la massima urgenza l'elenco di strutture residenziali per l'attuazione dell'art. 8 del D.L. n. 92/2024.

Catania, 26 e 27 settembre 2025

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Antonio Zucchi (CARRERA PENALE LOCAL)
R. R. (C.P. COSENZA)

Roberto All. (C.P. LECCE)

Giovanni (C.P. PADOVA)

Indraghi (C.P. BASILICATA)
Em. Muro (C.P. PERUGIA)

Indraghi (C.P. PRATO)

Chian (C.P. LIVORNO)

Dani Dipani (C.P. UDINESE)

Chian (C.P. BUSTO ARSIZIO)

Chian (C.P. "VITTORIO GIUSEPPE")

f. f. (C.P. AGLIARI)

Donatella Frus (C.P. AGLIARI)

~~Donatella Frus~~ (C.P. MILANO)

Chian (C.P. SIRACUSA)

CARRERA PENALE VENEZIANA

Roberto Zucchi (C.P. VENEZIA)